

OSSERVAZIONI TECNICHE

Oggetto: Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee. Attività connesse alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in Italia.

Si premette che AQP utilizza fonti di approvvigionamento dislocate in tre regioni: Puglia, Basilicata e Campania. Ciò determina che lo scenario territoriale di interesse ha di fatto le dimensioni del Distretto dell'Appennino Meridionale e quindi le relative considerazioni di tutela della risorsa idrica sono di dimensione sovraregionale.

Tali fonti di approvvigionamento sono:

- **Sorgenti:** ubicate in agro di Caposele, Cassano Irpino e Montella (AV) in Campania.
- **Invasi:** Pertusillo e Sinni in Basilicata; Conza in Campania; Fortore in Puglia/Molise; Locone in Puglia ma connesso con lo schema idrografico del fiume Ofanto che interessa territori della Campania, Basilicata e Puglia.
- **Pozzi artesiani:** dislocati su tutto il territorio pugliese con maggiore densità nella provincia di Lecce che risulta alimentata per c.ca l'80% del fabbisogno potabile dalla falda salentina.

Le suddette fonti sono già affette da criticità e vulnerabilità conseguenti a rischi sismici, a dissesti idrogeologici, rischi biologici e a contaminazione antropica e sono anche fortemente contese dai territori di appartenenza e dagli altri utilizzatori, in particolar modo quelli irrigui ed industriali.

La situazione attuale è quindi di equilibrio instabile, mantenuto solo grazie alla possibilità di interconnessione dei vari sistemi di approvvigionamento.

Il sistema di adduzione è costituito in maniera significativa da vettori a pelo libero che hanno abbondantemente superato la vita utile (Canale Principale) e grandi serbatoi seminterrati di compenso strategico.

Da ciò si evince la necessità di attuare adeguate misure di salvaguardia della risorsa potabile considerata la priorità della stessa per garantire le condizioni di salute e sviluppo delle popolazioni servite.

La normativa vigente (Dlgs 152/2006 art.94) definisce la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano secondo un criterio geometrico (raggio di 10 m per la tutela assoluta, 200 m per le aree di salvaguardia) demandando alle Regioni la definizione specifica in funzione delle proprie caratteristiche territoriali.

In particolare, la Regione Puglia, ha in corso lo "studio per la definizione dei criteri per la salvaguardia delle opere di captazione delle acque destinate al consumo umano", ma nelle more della definizione delle aree con il criterio idrogeologico, rimane in vigore il suddetto criterio di delimitazione geometrico (comma 6 art.94 D.Lgs. 152/2006).



Secondo la normativa vigente, anche per le opere di acquedotto potabile sono definite le aree di tutela assoluta e di salvaguardia (DM del 26/3/1991 norme tecniche di attuazione del DPR 236/88, D.Lgs. 31/2001) ed in particolare per il vettore a pelo libero denominato Canale Principale (Legge 381/1904 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'Acquedotto Pugliese).

Si fa rilevare però che, trattandosi di intense attività di trivellazione con conseguenti significativi rischi di inquinamento delle falde profonde interessate dall'approvvigionamento potabile, stante l'elevata vulnerabilità del serbatoio dell'acquifero, ma anche di quelle più superficiali per potenziale contaminazione delle opere di acquedotto più vulnerabili quali i serbatoi ed i vettori a pelo libero, è necessario individuare una congrua distanza di sicurezza da tali opere.

Inoltre, gli invasi, già a volte interessati da fenomeni di infiorescenze algali potenzialmente pericolose probabilmente a causa dello sbilanciamento dei nutrienti a causa delle attività antropiche e utilizzati quali tali fonti di approvvigionamento idropotabile, risultano particolarmente esposti alle attività di ricerca ed estrattive, costituendo motivo di potenziale rischio molto elevato ai fini della qualità delle acque destinate al consumo umano. Infatti, la contaminazione delle acque degli invasi può avvenire sia per lo sversamento accidentale e massivo di idrocarburi o altre sostanze direttamente nel corpo idrico, nel sottosuolo e/o nelle falde acquifere che defluiscono verso l'invaso, sia come rilascio di contaminanti in tracce che nel tempo deteriorino la qualità delle acque superando i limiti vigenti o introducendo nelle stesse contaminanti di tipo emergente sia pur allo stato attuale non ancora normati.

In conclusione si suggerisce di proporre alle Regioni interessate dal sistema di approvvigionamento idropotabile gestito da AQP di definire e applicare nel caso specifico in argomento, distanze minime ammissibili dalle opere di acquedotto particolarmente vulnerabili, dalle opere di captazione sotterranea profonda e dalle scaturigini e dalle linee di costa degli invasi, che tengano conto dei rischi rilevanti per l'approvvigionamento potabile anche in virtù della vulnerabilità naturale delle stesse fonti.

CONCLUSIONI

Si ritiene dunque che, oltre a reputare non idonee le aree poste a breve distanza dalle fonti idropotabili, sottovento e sottoflusso idrico, bisognerebbe, alla luce per il "Principio di Precauzione" (art. 191 "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, su G.U. n. 185 dell'8-8-2008 - Suppl. ordinario n. 188), prevedere il divieto del rilascio di nuove concessioni di ricerca e quantomeno verificare, alla luce di quanto su esposto, quelle preesistenti nelle aree sottese dai bacini idrogeologici alimentanti le risorse idropotabili, che costituiscono una risorsa unica ed insostituibile e la cui disponibilità risulta, a causa dei cambiamenti climatici, essere sempre meno fruibile.